



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC)
Iscritto al n. 110 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia

PROCEDURA DI SELEZIONE PER GESTORI DELLA CRISI

(D.Lgs n. 14/2019; Legge n. 3/2012; DM n. 202/2014)

1. PROCEDURA DI SELEZIONE

La Camera di Commercio di Firenze organizza una procedura per la selezione di 10 (dieci) gestori della crisi al fine di integrare l'elenco tenuto presso l'Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) dell'Ente camerale ai sensi della Legge 27 gennaio 2012, n.3, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 e del D.Lgs n.14/2019.

2. REQUISITI

Possono partecipare alla procedura di selezione coloro che risultino in possesso dei requisiti di seguito specificati, che devono essere certificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di domanda in allegato al presente bando:

Requisiti professionali

- a) iscrizione presso gli Ordini degli Avvocati di Firenze o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze o del Consiglio Notarile di Firenze.
- b) essere in possesso di una specifica formazione ai sensi dell'art.4, comma 6, del DM n.202/2014, di durata non inferiore a 40 ore e conseguita negli ultimi 24 mesi, nell'ambito disciplinare della crisi di impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore.
- c) essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per la copertura dei danni conseguenti all'espletamento delle prestazioni inerenti alla gestione delle procedure da sovraindebitamento.

Requisiti di onorabilità

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge n.3/2012 e dell'art.344 del D.Lgs n.14/2019;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

3. PUNTEGGIO PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Al fine della redazione della graduatoria per l'individuazione dei previsti 10 (dieci) Gestori della crisi, verrà attribuito:

- a) per ciascuna omologa di piano del consumatore, di accordo con i creditori, di esdebitazione dell'incapiente ex L.3/2012 (ora ristrutturazione debiti consumatore, concordato minore ed esdebitazione debitore incapiente ex D.Lgs n.14/2019) e conseguita come consulente del debitore o come Gestore/OCC: 5 (cinque) punti;
- b) per ciascuna apertura della liquidazione del patrimonio ex L.3/2012 (ora liquidazione controllata ex D.Lgs n.14/2019) conseguita come consulente del debitore o come Gestore/OCC: 3 (tre) punti;
- c) essere iscritto all'elenco degli "Esperti per la Composizione negoziata della crisi" di cui all'art.13 del D.Lgs n.14/2019: 2 (due) punti.

I candidati che avranno raggiunto il punteggio più alto fino al decimo candidato saranno inseriti nell'Elenco. Qualora, per parità di punteggio, al decimo posto risultino più candidati, i medesimi saranno inclusi nell'Elenco.

I punteggi verranno attribuiti in base ai requisiti posseduti alla data di presentazione della domanda.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione per gestori della crisi, contenente la dichiarazione del possesso dei sopra richiamati requisiti professionali e di onorabilità, unitamente alla necessaria documentazione a corredo, deve essere **sottoscritta digitalmente** e presentata **esclusivamente** via pec all'indirizzo cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it

Il modello di domanda è pubblicato sul sito www.fi.camcom.gov.it, sezione "bandi e concorsi".

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre il trentesimo giorno della pubblicazione del bando sul sito della Camera di Commercio di Firenze.

Con la presentazione della domanda di iscrizione, il candidato accetta integralmente le regole della presente procedura di selezione.

5. CASI DI ESCLUSIONE

- 1) Invio della domanda di partecipazione oltre il termine stabilito;
- 2) Invio della domanda di partecipazione non sottoscritta digitalmente;
- 3) Invio della domanda di partecipazione con modalità diverse dalla pec;
- 4) Incompleta compilazione della domanda di partecipazione;
- 5) Mancato possesso dei requisiti richiesti;
- 6) Carente o mancante documentazione.

6. GRADUATORIA E VALIDITÀ DELLA SELEZIONE

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio, www.fi.camcom.gov.it, sezione "bandi e concorsi", e sarà valida per 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito camerale.

La graduatoria conterrà i seguenti dati: titolo professionale, cognome, nome e punteggio acquisito.

La pubblicazione della graduatoria sul sito camerale ha valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge.

I vincitori della selezione verranno avvisati tramite e-mail e convocati in Camera di Commercio per dare avvio alle procedure per la richiesta di iscrizione all'Elenco dei gestori della crisi e per l'accettazione del regolamento, del tariffario e del codice etico dell'OCC.

7. ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI

I partecipanti che risulteranno posizionati nei primi 10 (dieci) posti della graduatoria avranno titolo per chiedere l'iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi dell'OCC della Camera di Commercio di Firenze. Ciò varrà anche per coloro che avranno ottenuto il medesimo punteggio del decimo classificato.

L'iscrizione verrà comunque perfezionata e resa definitiva dall'Ufficio del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia.

La Camera di Commercio di Firenze non sarà in alcun modo responsabile del mancato riconoscimento, da parte del Ministero, dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Elenco dei Gestori della crisi. Pertanto, il mancato riconoscimento dei requisiti da parte del Ministero della Giustizia comporterà l'impossibilità dell'iscrizione nell'Elenco camerale fiorentino.

L'inserimento nell'elenco dei gestori della crisi non determina la stipulazione di alcun contratto di lavoro, o comunque di natura professionale, con la Camera di Commercio di Firenze.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

UO Organismo di Composizione delle Crisi della Camera di Commercio di Firenze

e-mail: occ@fi.camcom.it

Non saranno fornite informazioni telefoniche.